



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 46 / 2009

Roma, 4 giugno 2009

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA	<u>AOSTA</u>

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA ASSESSORATO RELAZIONI INTERNAZIONALI COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI	<u>TRIESTE</u>
ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SERVIZIO II – ELETTORALE	<u>PALERMO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA DELLA GIUNTA – SERVIZIO ELETTORALE	<u>CAGLIARI</u>

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e primo turno di elezioni amministrative di sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2009. Adempimenti del seggio.

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei sindaci dei rispettivi comuni e, per il loro tramite, dei presidenti di seggio su alcuni adempimenti concernenti le fasi di votazione e di scrutinio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

INDICE

- a) *Disciplina transitoria degli orari di votazione.*
- b) *Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste o dei gruppi di candidati.*
- c) *Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.*
- d) *Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.*
- e) *Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri.*
- f) *Speditezza e regolarità delle operazioni di voto.*
- g) *Rilevazione inerente alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio.*
- h) *Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residue ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.*
- i) *Orari di scrutinio.*
- l) *Osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio.*
- m) *Principio di salvaguardia della validità del voto.*

oooooo

a) *Disciplina transitoria degli orari di votazione*

In via preliminare si richiama **nuovamente** la disciplina transitoria contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 3/2009, convertito dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, in ordine alle operazioni di votazione per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee e del primo turno di elezioni amministrative (**sabato** 6 giugno dalle ore 15 alle ore 22 e **domenica** 7 giugno dalle ore 7 alle ore 22).

Al riguardo, atteso che tale rimodulazione dell'orario di votazione (sebbene adottata anche in occasione delle precedenti elezioni europee ed amministrative



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

del 2004) costituisce comunque un elemento di novità rispetto ad altri tipi di consultazioni, si ravvisa l'esigenza che tale notizia venga opportunamente pubblicizzata nei rispettivi ambiti territoriali, anche attraverso i locali organi di informazione e negli altri modi ritenuti efficaci, al fine di fornire agli elettori una completa informazione, anche per agevolare un'affluenza alle urne distribuita su entrambi i giorni di votazione.

Rammentandosi inoltre l'anticipazione, entro le ore 7,30 di sabato 6 giugno 2009, delle operazioni di consegna ai presidenti degli uffici elettorali di sezione del materiale occorrente per il funzionamento dei seggi, ed in prosieguo, alle ore 9,00, la costituzione dei seggi stessi, si prega di raccomandare alle amministrazioni comunali di prendere ogni opportuna iniziativa al fine del rigoroso rispetto di tali termini e del regolare avvio delle operazioni di voto alle ore 15.00 dello stesso giorno di sabato.

b) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste o dei gruppi di candidati

Come è noto, le designazioni dei rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati per le prossime elezioni, se non presentate entro giovedì 4 giugno al segretario comunale che ne cura la trasmissione al presidente dell'ufficio elettorale di sezione (art. 1, comma 1, lett h), del D.L. n. 3/2009, convertito nella legge n. 26/2009), possono essere effettuate anche presso il seggio, purchè prima che abbiano inizio le operazioni di voto, dai delegati oppure – limitatamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed a quelle provinciali - da persone da essi autorizzate in forma autentica, cosiddetti subdelegati (art. 51 della legge 24 gennaio 1959, n. 18 e art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/57 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; art. 14, quinto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 per le elezioni provinciali; art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570/1960 e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53 per le elezioni comunali).

Si ribadisce che la facoltà di subdelega non è prevista per le elezioni comunali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno rappresentare, in analogia a quanto già disposto in occasione di precedenti consultazioni, che in sede di esame presso il seggio della regolarità delle designazioni dei rappresentanti operate dai suddetti subdelegati, i presidenti di seggio debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90 e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto un solo timbro per attestare l'avvenuta partecipazione al voto, anche nel caso di svolgimento contestuale, nella stessa data, di più consultazioni. D'altra parte, il nostro ordinamento non consente l'esercizio del diritto di voto in più sezioni, anche se per distinte consultazioni.

Pertanto, nel caso in cui presso il seggio vengano designati rappresentanti di lista per le elezioni europee e/o provinciali che siano elettori di altra provincia e/o comune, è opportuno che i presidenti di seggio (prima di ammettere al voto i rappresentanti stessi, ovviamente solo quelli che non abbiano la tessera elettorale già timbrata con la data delle elezioni in svolgimento) li avvertano che, una volta espresso il voto nel medesimo seggio per la/le elezione/i per cui sono elettori, non sarà più possibile per essi votare per le elezioni provinciali e/o comunali presso il seggio di iscrizione nelle liste sezionali.

Ciò vale ovviamente anche per tutte le altre categorie di elettori (militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio, candidati alle europee, ecc...) cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici elettorali di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione. I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno richiamare l'attenzione delle predette categorie di elettori sulle sanzioni penali previste dalla legge (articolo 103, terzo comma, del testo unico n. 361 del 1957 e articolo 97, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960) per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali. Tali sanzioni sono indicate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno, altresì, ricordare ai predetti elettori che i nominativi vengono annotati in calce alla lista degli elettori delle sezioni (o in liste aggiunte) e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni del seggio.

c) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.

Ferme restando le indicazioni riportate alla lettera o) della circolare Miaitse n. 14/09 del 6 aprile 2009, per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei comuni finalizzati ad agevolare la votazione degli elettori non deambulanti in conformità della legge 15 gennaio 1991, n. 15, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni relative alla fase di votazione.

Il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, peraltro, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore portatore di handicap **ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.**

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

(ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;

b) quando l'impedimento fisico sia evidente;

c) quando esibisca l'apposito certificato elettorale di accompagnamento, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.

d) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.

Per assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l'attenzione sugli adempimenti, relativi alle operazioni di voto, descritti nelle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" – pubblicazioni n. 4 (Parlamento europeo) e n. 14 (provinciali e comunali).

In particolare, com'è noto, potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, che provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso ovviamente di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari, ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali – attraverso il sistema della “spunta” numerica progressiva – anche del numero di elettori che – pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro – non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una, ad alcune o a tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Qualora si presenti al seggio **un elettore residente in altro Paese dell'Unione europea che intende votare per le elezioni europee nel seggio, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 18 del 1979**, il presidente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione esibita, procederà ad annotare l'avvenuta ammissione al voto nelle liste della sezione, accanto al nominativo dell'elettore, provvedendo altresì ad includere lo stesso nominativo nel paragrafo 17 del verbale sezionale per le elezioni europee [mod. n. 15].

Infine, ove si presenti a votare **un elettore iscritto nelle liste elettorali della sezione, ma privo della tessera elettorale o del duplicato**, il quale esibisca, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, un attestato sostitutivo della tessera rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, si ribadisce, come già precisato in precedenti circolari, che **il presidente non dovrà considerarlo**, in sede di accertamento dei votanti, **nel numero di coloro che hanno votato in base a sentenza o attestazione**, perchè questi ultimi vengono poi sommati ai votanti iscritti nelle liste di sezione e, quindi, diversamente, il suddetto elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

○○○○○○

Immediatamente dopo, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la/e scheda/e spiegata/e, raccomandandogli, nel caso in cui, oltre all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

svolgano anche altre elezioni, di non sovrapporre le schede al momento dell'espressione del voto, al fine di evitare che il segno tracciato su una scheda si riproduca sulla scheda sottostante.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente piegate al presidente, che provvede ad inserirle nelle rispettive urne.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna, mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

Infine, il presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione e la tessera elettorale.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Non devono essere conteggiati tra i votanti gli elettori che, dopo la registrazione, si rifiutino di ritirare le schede.

Nel caso, invece, che l'elettore, dopo la registrazione e dopo aver ritirato le schede, senza entrare in cabina, le riconsegna al presidente del seggio, si configura l'ipotesi prevista nell'art. 62 del D.P.R. n. 361 del 1957. Pertanto, il presidente del seggio dovrà conteggiare l'elettore tra i votanti e dovrà dichiarare la nullità di tali schede.

Nel rammentare che durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali, si raccomanda la più assoluta cura e attenzione al rispetto delle norme di legge e delle istruzioni ministeriali nonché la massima efficienza e tempestività nel disbrigo degli adempimenti elettorali.

e) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri

E' il caso di richiamare, al riguardo, i contenuti del provvedimento in data 12 febbraio 2004 ("Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 nonché dell'ulteriore provvedimento in data 7 settembre 2005 ("Misure in materia di propaganda elettorale"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, da ultimo richiamato nel provvedimento del 2 aprile 2009,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 (“Misure in materia di propaganda elettorale – Esonero dall’informativa”) adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Con tali provvedimenti sono stati ribaditi i limiti e i divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori che i rappresentanti delle liste presso i seggi sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. **In tale contesto, si ricorda che deve considerarsi illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto.**

f) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. circa la necessità di sensibilizzare, attraverso i sindaci dei comuni della provincia, i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare, in ogni caso, il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all’interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

In particolare, si segnala l’esigenza che eventuali contestazioni, presentate nel corso delle operazioni di voto da parte degli elettori, siano verbalizzate in maniera sintetica e senza ritardo.

Al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, si ritiene opportuno che, dopo l’annotazione nel verbale delle generalità dell’elettore e del motivo del reclamo o la protesta, vengano allegati eventuali scritti.

g) Rilevazione inerente alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio

Di seguito alle circolari miaiitse nn. 19 del 21 aprile 2009, 22 del 30 aprile 2009 e 23 del 30 aprile 2009, si reputa opportuno rammentare sinteticamente gli orari di rilevazione delle percentuali dei votanti concernenti le elezioni di cui all’oggetto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

La comunicazione relativa all'affluenza degli elettori alle urne dovrà essere trasmessa sia nel corso della votazione che alla chiusura della votazione medesima ed essere riferita rispettivamente **ai seguenti giorni e orari distintamente per ciascuna consultazione in corso (Elezioni europee e/o elezioni provinciali e/ o elezioni comunali):**

- sabato 6 giugno 2009 (primo giorno di votazione): ore 22.00

notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) da trasmettere entro le ore 22.30;

- domenica 7 giugno 2009 (secondo giorno di votazione): ore 12.00, ore 19.00, ore 22.00

notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) da trasmettere rispettivamente entro le ore 12,30 ed entro le ore 19,30 per le prime due rilevazioni ;

entro le ore 23.00 saranno trasmessi i dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione delle ore 22.00, distinti in maschi, femmine e totale.

Al riguardo, si sottolinea la necessità che detti dati pervengano con assoluta celerità a questo Ministero per l'ulteriore comunicazione agli organi di informazione.

Inoltre, vorranno le SS.LL. predisporre tutti gli accorgimenti di carattere tecnico ed organizzativo perché i dati afferenti allo scrutinio affluiscano con la richiesta tempestività e continuità da subito, ad iniziare dai primi risultati pervenuti dalle sezioni.

In ogni caso, è opportuno che le amministrazioni locali vengano ancora una volta sensibilizzate nei modi più opportuni al problema in argomento, affinché, nell'ambito della loro autonomia, **organizzino un efficace e puntuale sistema di raccolta dati e di loro immediata trasmissione alla Prefettura non appena tali dati pervengano al comune.**

Attesa la complessità e la delicatezza dei meccanismi elettorali si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché venga garantita la regolarità e tempestività del procedimento di raccolta dei risultati ufficiosi delle consultazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

h) Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residue ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio delle elezioni europee dovranno essere consegnati al tribunale o alle sezioni distaccate di tribunale - per tutte le consultazioni contestuali ed esclusivamente per il tramite del comune (art. 67 del D.P.R. n. 361/1957, art. 53 del D.P.R. n. 570/1960, e art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136) - i plichi contenenti le liste di votazione, le schede avanzate, nonché i registri maschili e femminili utilizzati per l'annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante.

Tanto premesso, si prega di voler raccomandare ai sindaci dei comuni della rispettiva provincia di dare puntuale attuazione alle direttive di cui sopra e di vigilare affinché la raccolta, l'inoltro e la consegna dei plichi vengano effettuati con la massima cura, mediante gli appositi moduli di consegna, al fine di evitare l'eventuale lacerazione dei plichi stessi e la conseguente dispersione degli atti in essi contenuti, invitandoli nel contempo a voler opportunamente sensibilizzare tutti i presidenti di seggio sull'importanza dei suddetti adempimenti, necessari per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali.

i) Orari di scrutinio

In vista dello svolgimento delle elezioni in oggetto, si ritiene utile ribadire che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere l) e m), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo la chiusura delle votazioni ed appena ultimate le operazioni preliminari allo scrutinio relativamente a tutte le consultazioni svoltesi, avranno inizio le operazioni di scrutinio, secondo il seguente ordine:

- **lo scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia** ha inizio nella stessa giornata di domenica 7 giugno, subito dopo il completamento delle operazioni di cui sopra;

- **lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali** ha inizio, invece, alle ore 14 di lunedì 8 giugno 2009, eseguendo prima lo spoglio delle schede per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

le elezioni provinciali e, in prosieguo e senza interruzione, lo scrutinio delle schede per le elezioni comunali.

l) Osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio

Com'è noto, l'articolo 68 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e gli articoli 63 e 68 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabiliscono tassativamente l'ordine delle operazioni che il presidente ed i componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono seguire relativamente alle operazioni di spoglio delle schede.

L'aver regolamentato in maniera così precisa e puntuale l'ordine delle operazioni che devono essere effettuate per ciascuna scheda elettorale risponde alla esigenza di garantire al massimo grado la regolarità del procedimento elettorale nella delicatissima fase dello scrutinio, tanto che del compimento e del risultato di ciascuna operazione di spoglio delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.

Pertanto, si sottolinea la necessità che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano richiamati alla stretta osservanza delle predette disposizioni di legge, in modo che **durante la delicata fase dello spoglio le schede elettorali siano scrutinate una alla volta.**

In particolare, non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo spogliato il voto (art. 68, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957 applicabile alle elezioni europee e art. 68, terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960 per le elezioni amministrative). **L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente** (art. 104, terzo comma, del citato D.P.R. 361 del 1957 e art. 96, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960) **come riportato nei manifesti relativi alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio elettorale di sezione** (Modello n. 31 – Parl Eur per le elezioni europee e Modello n. 265-AR per le elezioni amministrative).

Sul retro della scheda scrutinata che non contiene alcuna espressione di voto (scheda bianca) deve essere **subito** impresso il timbro della sezione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

m) Principio di salvaguardia della validità del voto

Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dall'articolo 69 del D.P.R. n. 361/1957 e degli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960.

Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Atteso il chiaro disposto di legge – evidenziato anche nelle istruzioni che verranno consegnate a tutti i presidenti di sezione – nonché la costante giurisprudenza in materia, si forniscono le seguenti indicazioni.

In base al principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto, per la presenza di segni di riconoscimento, devono essere qualificate norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo non in ogni caso d'inosservanza delle regole sulla votazione, ma solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione.

Pertanto, mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione non sono suscettibili di invalidare il voto.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Il principio espresso dall'articolo 69 del D.P.R. n. 361/1957 e dagli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto.

Si rammenta inoltre che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

oooooo

Si vorranno comunicare le illustrate direttive ai sindaci e ai segretari comunali, perché, a loro volta, ne rendano edotti tutti i presidenti di seggio, significando la fondamentale importanza del rigoroso rispetto di quanto suesposto, al fine di tutelare il diritto al voto di tutti i cittadini.

Le SS.LL. vorranno rendere noti i contenuti della presente circolare, per le parti d'interesse, anche alle forze politiche locali.

Inoltre le SS.LL. vigileranno con la massima attenzione, attraverso gli uffici elettorali provinciali, sulla puntuale attuazione di tutti gli adempimenti sopra indicati.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricezione e adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE

Paolo Guglielman